



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 156 DEL 05/11/2025

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

PRESENTATA DA: DE LUCA ERIKA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2025, CON RIFERIMENTO AI DATI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 E APPENDICE - RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI IN HOUSE PROVIDING, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2024 E CORRENTE ANNO 2025 (ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS. N.201/2022).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Righini Monica

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n. 85 del 23 ottobre 2025 avente ad oggetto: "*Art. 20 comma 4 del d.lgs. n.175/2016 s.m.i. - Stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie nel corso dell'anno 2024*".

Dato atto che occorre procedere alla razionalizzazione periodica delle società detenute al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i..

Evidenziato che il perimetro oggettivo di razionalizzazione riguarda le società partecipate direttamente dal Comune di Rovigo e quelle in cui la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione Comunale di Rovigo per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo dell'Amministrazione medesima, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. (T.U.S.P.). Quanto alle partecipazioni indirette occorre precisare che non risulta oggetto di revisione la detenzione della partecipazione societaria da parte di una Associazione partecipata da Pubblica Amministrazione, conformemente a quanto precisato nella e-mail del "Supporto Telematico



COMUNE DI ROVIGO

Patrimonio” del MEF, pervenuta alla Sezione Organismi partecipati e vigilati di questo Comune in data lunedì 29 aprile 2024.

In esito alle operazioni di razionalizzazione intraprese ed attuate entro il 31.12.2024, le società oggetto della presente revisione periodica sono quelle individuate singolarmente nel compendio allegato sub **A)** [costituito da 13 schede di dettaglio] e descritte nel grafico allegato sub **A1)**, come parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) ASM Rovigo s.p.a.;
- 2) Ecoambiente s.r.l.;
- 3) AS2 s.r.l. – Azienda Servizi Strumentali;
- 4) Centro Servizi s.r.l. - Cen.Ser.;
- 5) Interporto di Rovigo s.p.a.;
- 6) acquevenete s.p.a.;
- 7) Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto - Attiva s.p.a. in liquidazione e fallimento;
- 8) ASM Set s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 9) ASCOPIAVE s.p.a. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 10) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 11) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 12) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 13) Viveracqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a.).

La revisione periodica attuale viene svolta seguendo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche", documento già pubblicato nel portale del Dipartimento del Tesoro. La presente revisione periodica è stata elaborata tenendo conto altresì degli Orientamenti MEF del 15.02.2018 e del 22.06.2018, rispettivamente in tema di controllo e di mercati regolamentati, in cui operano le società definibili "quoted", oltreché della delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 della Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo e delle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 16 del 22 maggio 2019, n. 17 del 04 luglio 2019 e n.25 del 29 luglio 2019. Altresì si è tenuto conto della giurisprudenza contabile



COMUNE DI ROVIGO

successiva e delle deliberazioni ANAC di interesse, fra cui la deliberazione n. 859 del 25/09/2019.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 comma 1) del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando il vincolo "di stretta necessità fra la partecipazione societaria e le finalità istituzionali del Comune", lo stesso può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero le partecipazioni societarie “ammesse e consentite” nei commi successivi al secondo dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. nonché dall'art. 4-bis del medesimo decreto.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3, "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Per società quotata si intende, ai sensi art. 2 comma 1 lett. p), "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Come sopra anticipato la nozione di mercato regolamentato è oggetto di apposito Orientamento MEF del 22.06.2018.

Tenuto conto che la revisione periodica delle società sopra citate si è svolta secondo i parametri elencati nel comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., che di seguito si riportano:



COMUNE DI ROVIGO

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P..

Precisato che:

- la presente revisione ordinaria inerisce le partecipazioni detenute al 31.12.2024;
- ai sensi dell'art. 30, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 201/2022, alla revisione ordinaria si unisce, in allegato sub **B)** come sua parte integrante, l' Appendice - Ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati *in house providing* da questa Amministrazione Comunale, con riferimento all'anno 2024 e al corrente anno 2025. La medesima Appendice risulta, altresì, allegata alla deliberazione consiliare inerente la Ricognizione della situazione gestionale degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Rovigo - anno 2024 e al corrente anno 2025, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.

Visto il d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Visto l'art. 42, comma 2 lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto Sindacale n. n. 7 del 11 febbraio 2025, con il quale è stato confermato alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati.

Preso atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23 febbraio 2022 e successiva integrazione prot. n. 89961/2023.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, I° comma del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi ed acquisiti i pareri:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del TUEL.



COMUNE DI ROVIGO

Per le motivazioni di cui in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma ..

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e la parte motivazionale si intendono qui trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2) di disporre a partire dall'anno 2025 le seguenti misure di razionalizzazione, riferite ai dati di bilancio delle società al 31.12.2024, come previsto dall'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., accertandole come da allegati sub A) [costituito da 13 schede di dettaglio] e A1) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si possono così sintetizzare:

Misura di razionalizzazione – in Liquidazione:

- **Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto (Attiva) s.p.a. in liquidazione:** la società è in liquidazione dal 2013 ed in fallimento dallo stesso anno. Nel corso del 2025 la Curatela fallimentare ha proceduto alla liquidazione della partecipazione detenuta dalla società in Interporto di Rovigo s.p.a.. Con nota prot. n. 74479 del 9.10.2025 veniva comunicato da parte di uno dei due curatori fallimentari la difficoltà ad ipotizzare la conclusione della procedura fallimentare entro il 2026. Pertanto il termine di conclusione della procedura fallimentare viene indicato al 31.12.2027.

Misura di razionalizzazione - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione:

- **AS2 s.r.l.** - La società *in house* partecipata al 25,77%, a seguito della perdita d'esercizio del 2024 pari a euro 291.503 e ad una stimata perdita di euro 250.000 per la corrente annualità, ha comunicato ai soci, ed a questo Consiglio comunale in data 7 ottobre 2025, la necessità della riduzione dei costi strutturali oltre che la necessità dell'aumento dei ricavi, quali "obiettivi e fabbisogni societari 2026-2027". Preso atto che l'art. 20 del d.lgs. n.175 del 2016 s.m.i. stabilisce che i piani di razionalizzazione delle società siano disposti qualora l'ente socio, in sede di analisi annuale delle partecipazioni detenute, rilevi il ricorrere di una delle fattispecie disciplinate dalle lettere da a) a f) del medesimo articolo. Fra di esse, sub lett. f) compare "la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di una società". Si ritiene, pertanto, di disporre in merito alla partecipazione in AS2 s.r.l. il suo mantenimento con azioni di razionalizzazione, individuabili, in accordo con gli altri soci, nella predisposizione di un piano industriale 2026-2028, in grado di riportare AS2 s.r.l. al pareggio/ utile di esercizio.

Misura di razionalizzazione – dismissione della partecipazione tramite recesso:

- **Centro Servizi s.r.l.** - La società è partecipata al 9,989%.



COMUNE DI ROVIGO

Lo statuto aziendale, approvato nel 2021, specifica che la società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai sensi del d.lgs. n. 153 del 1999. Lo statuto societario di CEN.SER. s.r.l., tuttavia, conserva fra le attività anche “la promozione, organizzazione e realizzazione di mostre, attività espositive, culturali e formative, convegni, fiere, mercati e manifestazioni di qualsivoglia genere e natura, temporanee ed anche permanenti”. Attività cioè per cui è ammessa la partecipazione alla società da parte di una pubblica amministrazione (art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016) e per quanto concerne il Comune la partecipazione è altresì legata alle sue funzioni istituzionali di promozione di sviluppo economico nel territorio di competenza (art. 3 d.lgs. n. 267 del 2000). Di contro, non risulta esclusa la partecipazione anche minoritaria di un Ente ad una società, come previsto dal comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016. La società, tuttavia, permane soggetta a misura di razionalizzazione, avendo maturato perdite in 4 esercizi su cinque nel periodo 2020-2024 [art. 20, comma 2, lett. e) e art. 26, c.12 quater del d.lgs. n. 175/2016]. Inoltre, lo “Stato attuale e previsioni economiche 2025-2027” (nota prot. n. 76626 del 16/10/2025) trasmesso dalla società indica una previsione di risultato d’esercizio negativo sia per la corrente annualità 2025 che per il 2026. La società ha in programma interventi sugli edifici di proprietà di vario tipo che si stima possano incidere sul conto economico per 530.000 euro, generando così un risultato d’esercizio negativo nel 2025 stimato in circa 670.000 euro. La società ha parimenti comunicato che la perdita 2025 verrà portata a nuovo (prot. n. 77392 del 20/10/2025), conseguentemente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 si provvederà al relativo accantonamento percentuale a valere sul Bilancio 2026. Inoltre, la società ha comunicato che per garantire la copertura degli interventi in corso oltre a completare il “tiraggio” per euro 2,75 milioni del finanziamento concesso dai Soci Fondazione CARIPARO e Auxilia, chiederà un ulteriore intervento finanziario ai soci per circa euro 2 milioni nel periodo 2025/2026.

Il recesso dalla partecipazione in Cen.Ser s.r.l. è attivabile, in quanto previsto nell’accordo quadro sottoscritto da tutti i soci, nel termine temporale del 5 agosto 2026.

Misura di razionalizzazione - Fusione per incorporazione in altra società:

- **Polesine TLC s.r.l.** (partecipazione indiretta tramite ASM Rovigo s.p.a., 93,76%). E’ stato attivato il percorso della fusione di incorporazione della partecipata indiretta Polesine TLC in ASM Rovigo s.p.a. quale misura di razionalizzazione. L’azienda Polesine TLC s.r.l. segna bilanci in costante utile di esercizio, ma il suo fatturato permane inferiore ad un milione di euro [parametro previsto dalla lett. d) del comma 2 dell’art. 20 del TUSP]. L’analisi del Bilancio 2024 approvato, del conto economico previsionale dello stato patrimoniale 2025-2027 di Polesine TLC (trasmessi con nota prot.n.9984



COMUNE DI ROVIGO

del 10/02/2025) ha delineato la previsione di un risultato positivo nelle prossime annualità 2025-2027, una azienda sostanzialmente priva di indebitamento verso le banche e con personale limitato ad una unità. Pertanto, tramite l'incorporazione in ASM Rovigo s.p.a., nel salvaguardare la professionalità acquisita da Polesine TLC, si razionalizza questa partecipazione indiretta detenuta dal Comune di Rovigo. Dall'altro lato, l'incorporazione permetterebbe ad ASM Rovigo s.p.a. di continuare direttamente l'impegno nella riduzione del divario digitale del Polesine tramite la gestione di impianti ed infrastrutture di telecomunicazioni che costituiva la finalità dell'odierna partecipazione in Polesine TLC s.r.l. di ASM Rovigo s.p.a.. Si prevede di terminare la procedura entro il 31.12.2026 nel rispetto della connotazione in house di ASM Rovigo s.p.a. e delle disposizioni civilistiche vigenti.

Misura di razionalizzazione – Recesso:

- **Polesine TLC s.r.l.** (partecipazione indiretta tramite Ecoambiente s.r.l., 6,24%). E' stato attivato, in data 2 settembre 2025, il percorso del recesso di Ecoambiente s.r.l., condiviso dall'altro socio ASM Rovigo s.p.a interessato ad incorporare l'azienda. La valorizzazione della partecipazione di Ecoambiente (6,24%) segue i principi del codice civile in relazione al patrimonio aziendale.

3) di dare atto che la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2024 evidenzia pertanto il mantenimento senza interventi delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) ASM Rovigo s.p.a.;
- 2) Ecoambiente s.r.l.;
- 3) Interporto di Rovigo s.p.a.;
- 4) acquevenete s.p.a.;
- 5) ASM Set s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 6) ASCOPIAVE s.p.a. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 7) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 8) Viveracqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a.);

4) di approvare, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, l'Appendice - Ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati in *house providing* con riferimento all'anno 2024 e al corrente anno 2025, allegata sub **B)** come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

5) di dare atto che l'Appendice, di cui al precedente punto 4), verrà pubblicata sia nel sito istituzionale di quest'Ente sia trasmessa all'ANAC per la pubblicazione nella sezione Trasparenza dei servizi



COMUNE DI ROVIGO

pubblici locali a rilevanza economica - Trasparenza SPL, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 e comma 1 dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;

6) che l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 20 - comma 3 - del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del citato d.lgs., con le modalità telematiche previste per legge;

7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., tramite il sistema telematico *ConTe*;

8) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente, nonché nella sezione "enti controllati" sottosezione "società partecipate", ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

10) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con d.lgs. del 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di attuare la previsione dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 entro il 31 dicembre 2025.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 05/11/2025

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale